MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Art. 15

Indennità una tantum ai superstiti

In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali e' previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennita' una tantum calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali. Dalla predetta indennita' deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. La detrazione di cui al precedente comma non puo' assorbire piu' del cinquanta per cento dell'indennita'; l'eventuale differenza e' a carico del Fondo.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 luglio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private
Estremi	Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-del-fondo-speciale-di-previdenza-per-i/art-15-indennita-una-tantum-ai-superstiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it